



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 222 Del 27 Novembre 2020

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. - APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno 2020 il giorno ventisette del mese di Novembre presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

		Presente/Assente
1. CONTI MICHELE	Sindaco	P
2. RAFFAELLA BONSANGUE	Vice Sindaco	A
3. BEDINI FILIPPO	Assessore	P
4. BONANNO GIOVANNA	Assessore	P
5. DRINGOLI MASSIMO	Assessore	P
6. GAMBACCINI GIANNA	Assessore	P
7. LATROFA RAFFAELE	Assessore	A
8. MAGNANI PIERPAOLO	Assessore	P
9. MUNNO SANDRA	Assessore	P
10. PESCIATINI PAOLO	Assessore	P

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO GENERALE: BALDUCCI ALESSANDRO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto che i comuni, le province e le città metropolitane, istituiscano, dal 1 gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed ha dettato la relativa disciplina;
- l'art. 1, commi da 837 a 847, della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto che, dal 1 gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscano, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (c.d. Canone mercatale), ed ha dettato la relativa disciplina;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del comma 816 della norma sopra citata, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce, nel caso del Comune di Pisa, il Canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP), il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) e, dal 1 dicembre 2021, il Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), già vigenti in forza di legge e dei rispettivi regolamenti comunali;
- ai sensi del comma 837, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (c.d. Canone mercatale), in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816, sostituisce, avendo a riferimento il Comune di Pisa, il Canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente alle occupazioni temporanee, la Tassa sui rifiuti giornaliera;

CONSIDERATO che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), stante anche la situazione emergenziale in atto dovuta alla pandemia da COVID-19, ha chiesto al Governo la posticipazione dell'istituzione dei nuovi canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 ma che, allo stato attuale, non risultano introdotte disposizioni di legge in tal senso;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, mentre la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto necessario approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e le tariffe del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (c.d. Canone mercatale), determinandole in modo tale da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, avvalendosi della facoltà, prevista dalla legge, di variare opportunamente le tariffe standard e le tariffe di base per classi demografiche individuate, rispettivamente, dai commi 826-827 e dai commi 841-842 della norma innanzi citata;

DATO ATTO che la Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), cui sono state esternalizzate le funzioni relative alla gestione delle entrate comunali, facendo riferimento all'obiettivo dell'invarianza del gettito, ha opportunamente istruito sia lo schema del regolamento per l'applicazione dei canoni di cui sopra sia le tabelle contenenti le misure tariffarie da applicare allo scopo;

VISTI i prospetti seguenti, trasmessi da S.E.PI. S.p.A. con nota prot. n. 72594 del 24.11.2020 (prot. Ente n. 107924 del 24.11.2020):

- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Tariffe delle occupazioni (**allegato “A”**, parte integrante e sostanziale);
- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Tariffe delle esposizioni pubblicitarie (**allegato “B”**, parte integrante e sostanziale);
- Canone mercatale - Tariffe (**allegato “C”**, parte integrante e sostanziale);

VISTA la Relazione istruttoria della S.E.PI. S.p.A. (**allegato “D”**, parte integrante e sostanziale);

DATO ATTO che, contestualmente agli schemi del bilancio di previsione 2021-2023, sarà trasmessa al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione del regolamento recante la disciplina attuativa dei canoni patrimoniali di cui sopra, predisposta coerentemente con le misure tariffarie che si approvano con il presente atto;

CONSIDERATO infine che, nel caso in cui l’istituzione dei canoni di cui all’art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 venga differita per legge, fino all’istituzione degli stessi continueranno ad applicarsi:

- il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
- il Diritto sulle pubbliche affissioni;
- la Tassa sui rifiuti giornaliera;

nelle misure vigenti per effetto delle deliberazioni già approvate;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
- il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione C.C. 73 del 20.12.2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 20.12.2005 e successive modificazioni e integrazioni;

CONDIVISA la proposta presentata dal Sindaco;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Società Entrate Pisa S.p.A.;

A voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

- 1) **Di approvare** le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come indicate negli **allegati “A” e “B”**, parti integranti e sostanziali.
- 2) **Di approvare** le tariffe del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (c.d. Canone mercatale) come indicate nell’**allegato “C”**, parte integrante e sostanziale.
- 3) **Di trasmettere** al Consiglio Comunale, unitamente agli schemi del bilancio di previsione 2021-2023, la proposta di deliberazione per l’approvazione del regolamento recante la disciplina attuativa dei canoni patrimoniali di cui ai punti precedenti, predisposta coerentemente con le misure tariffarie che si approvano con il presente atto.

- 4) **Di dare atto** che, in mancanza di rinvio disposto dalla legge dell'istituzione dei canoni patrimoniali di cui al citato art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione trovano applicazione dal 1 gennaio 2021.
- 5) **Di dare atto** che l'entrata derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali.
- 6) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.A., in qualità di soggetto cui competono le attività inerenti la gestione dell'entrata, alla Direzione Patrimonio, alla Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende, nonché al Collegio dei Revisori dei conti;
- 7) **Di allegare** copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000.
- 8) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* " – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi, LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'esigenza di assicurare l'espletamento dell'iter di approvazione della manovra di bilancio 2021 entro il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente

CONTI MICHELE

Il Vice Segretario Generale

BALDUCCI ALESSANDRO

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio il _____

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il _____

Deliberazione divenuta esecutiva il _____

Deliberazione immediatamente eseguibile []

Comunicata a:

Direzione 03

Dirigenti

Gruppi consiliari

Presidente del Consiglio

Segreteria Presidente del Consiglio

Segreterai Consiglio

Organo revisione

Il _____

L'incaricato _____

Impegno n. _____

Allegato A

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE , AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA						
Tariffe OCCUPAZIONI						
Categoria di occupazione PERMANENTE	L. 160/2019, art. 1, comma 826 Tariffa standard	Tariffa ANNUA (€ al mq)				
		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
1) Passi carrabili	50,00	23,94				
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie di areazione, etc.	50,00	35,28				
3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale, commerciale o pubblicitario	50,00	40,07	40,07	40,07	27,72	18,89
4) Esposizione e vendita di beni o servizi: chioschi, edicole, vetrine, fioriere, distributori di tabacchi, bacheche, etc.	50,00	57,93	52,90	52,90	35,28	26,46
5) Tende fisse o retrattili	50,00	17,63	15,13	15,13	11,36	8,84
6) Distributori di carburante	50,00	57,93	52,90	52,90	44,08	30,23
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, etc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole	50,00	290,40	270,71	270,71	220,35	144,80
11) Altre attività commerciali	50,00	221,60	193,91	193,91	143,55	68,01
12) Altre attività non commerciali	50,00	24,48	19,41	19,41	14,50	12,13
		Tariffa ANNUA relativa alla superficie convenzionale				
14) Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione - Impianto principale	50,00	21.500,00				
14) Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione - Impianto secondario (in <i>co-siting</i> o in <i>sharing</i>)	50,00	15.000,00				
Categoria di occupazione TEMPORANEA	L. 160/2019, art. 1, comma 827 Tariffa standard	Tariffa GIORNALIERA (€ al mq)				
		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie di areazione, etc.	1,20	0,70	0,62	0,62	0,49	0,30
3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi	1,20	0,61	0,54	0,54	0,54	0,31
4) Esposizione e vendita di beni o servizi: chioschi, edicole, vetrine, fioriere, distributori di tabacchi, bacheche, etc.	1,20	0,91	0,84	0,84	0,73	0,59
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, etc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole.	1,20	0,84	0,75	0,75	0,61	0,43
8) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, etc.	1,20	0,43	0,40	0,40	0,30	0,20
9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative, politiche, dalla quali non sia tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale	1,20	0,44	0,40	0,40	0,30	0,20
10) Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru e autocestelli	1,20	2,05	1,84	1,84	1,39	0,85
11) Altre attività commerciali	1,20	0,62	0,57	0,57	0,48	0,36
12) Altre attività non commerciali	1,20	0,44	0,40	0,40	0,30	0,20
13) Cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità	1,20	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

Allegato B

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA Tariffe PUBBLICITA'			
Descrizione	L. 160/2019 - art. 1 comma 826 Tariffa standard	Tariffa ANNUA (€ al mq)	
		Categoria normale	Categoria speciale
PUBBLICITA' ORDINARIA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq	50,00	20,39	50,99
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq	50,00	30,60	61,18
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq	50,00	40,79	71,38
PUBBLICITA' LUMINOSA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq	50,00	40,79	71,38
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq	50,00	50,98	81,58
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq	50,00	61,18	91,77
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PER CONTO PROPRIO (tariffa unitaria)			
Autoveicoli con portata pari o superiore a 3.000 Kg	50,00	97,44	
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	50,00	64,58	
Motoveicoli ed altri veicoli	50,00	31,72	
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PER CONTO TERZI			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq	50,00	20,39	
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq	50,00	30,59	
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq	50,00	40,79	
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI LINEA, TAXI, BUS NAVETTA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq	50,00	20,39	
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq	50,00	30,59	
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq	50,00	40,79	
IMPIANTI SPECIFICI			
Categoria poster non luminoso - m 6x3	50,00	120,70	130,29
Categoria poster luminoso - m 6x3	50,00	125,76	156,35
Impianti messaggio variabile non liminoso - m 6x3	50,00	180,15	209,60
Impianti messaggio variabile liminoso - m 6x3	50,00	231,13	260,59
Maxi schermo non luminoso - m 4x3	50,00	346,70	444,14
Maxi schermo luminoso - m 4x3	50,00	457,73	555,17
Stendardi di superficie fino a 1 mq	50,00	14,73	29,46
Stendardi di superficie oltre 1 mq e fino a 2 mq	50,00	41,92	83,84
Stendardi di superficie oltre 2 mq e fino a 3 mq	50,00	54,38	108,77
Striscioni	50,00	489,46	1.223,64
Preinsegne	50,00	50,98	

Descrizione	L. 160/2019 - Art. 1 comma 827 Tariffa standard	Tariffa GIORNALIERA (€ al mq)	
		Categoria normale	Categoria speciale
PUBBLICITA' ORDINARIA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq	1,20	0,07	0,17
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq	1,20	0,10	0,20
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq	1,20	0,13	0,23
PUBBLICITA' LUMINOSA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq	1,20	0,13	0,23
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq	1,20	0,17	0,26
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq	1,20	0,20	0,30

Allegato C

CANONE MERCATALE						
Categoria di occupazione	L. 160/2019, art. 1, comma 841 Tariffa di base	Tariffa ANNUA (€ al mq)				
		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
Commercio permanente su aree pubbliche	50,00	57,93	52,90	52,90	35,28	26,46

Categoria di occupazione	L. 160/2019, art. 1, comma 842 Tariffa di base	Tariffa GIORNALIERA (€ al mq)				
		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
Commercio temporaneo su aree pubbliche di beni durevoli: venditori ambulanti, mercati, fiere, posterggi sparsi, ecc.	1,20	1,46	1,29	1,29	1,15	0,84
Commercio temporaneo su aree pubbliche di generi alimentari: venditori ambulanti, mercati, fiere, posterggi sparsi, ecc.	1,20	1,50	1,50	1,50	1,44	1,13

Pisa, 23/11/2020

Oggetto: Relazione tecnica alla delibera approvazione tariffe sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019, art. 1, commi 816 – 836) e sul Canone di mercatale (Legge 160/2019, art. 1, commi 837 – 846).

1. I nuovi canoni patrimoniali introdotti dalla L. 160/2019

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone unico) che riconduce ad una sola forma di prelievo, seppure articolata, le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e le entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari. La norma definisce il nuovo Canone come entrata di natura patrimoniale.

La stessa legge sopra indicata prevede l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione delle occupazioni delle aree destinate a mercati (c.d. Canone mercatale) che sostituisce l'entrata relativa al canone di occupazione delle aree pubbliche (COSAP) nonché l'entrata derivante dalla tassa sui rifiuti giornalieri (TARIG), applicati fino al 31/12/2020 con riferimento alle occupazioni temporanee.

In particolare, la suddetta legge disciplina:

- ai commi da 816 a 836 dell'art. 1, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone unico).
- ai commi da 837 a 845 dell'art. 1, il Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, destinati ai mercati (c.d. Canone mercatale).

Il Canone unico è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1 gennaio 2021. Nel Comune di Pisa esso sostituisce:

- il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), a decorrere dal 1 gennaio 2021;
- il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), a decorrere dal 1 gennaio 2021;
- il Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), a decorrere dal 1 dicembre 2021.

Il Canone mercatale, anch'esso istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, sostituisce nel Comune di Pisa:

- il Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP);

- la Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) per le sole occupazioni temporanee.

Nel caso specifico del Comune di Pisa, che da anni aveva cessato l'applicazione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), optando, rispettivamente, per il COSAP e per il CIMP, il passaggio al nuovo Canone si presenta piuttosto lineare e comporta prevalentemente l'armonizzazione della disciplina applicativa e delle tariffe attuali con le nuove disposizioni di legge; tale attività rende necessaria l'approvazione di un nuovo regolamento comunale di attuazione.

L'ANCI, anche in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, già nella scorsa estate ha chiesto al Governo di rinviare per legge l'istituzione dei nuovi canoni patrimoniali. Allo stato attuale il rinvio non ha avuto luogo. La questione potrà forse essere riesaminata in occasione della prossima legge di bilancio o delle norme collegate.

2. Tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Secondo quanto disposto dal comma 817, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sostituisce; è fatta salva la possibilità di variare le tariffe rispetto alle tariffe standard previste dalla legge.

Infatti, il comma 826, per le fattispecie permanenti, e il comma 827, per le fattispecie temporanee, stabiliscono tariffe standard articolate per classi demografiche, modificabili da parte di ciascun Ente. Il comma 828 stabilisce che i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe tariffaria riferita ai comuni con popolazione da 30.000 fino a 100.000 abitanti; il Comune di Pisa sarebbe comunque rientrato in tale fascia demografica in ragione della popolazione residente. Il comma 829 prevede alcune puntuali riduzioni di tariffa.

Fermo restando il vincolo di garantire un gettito pari a quello delle entrate soppresse e con l'obiettivo di non modificare l'onere di pagamento relativo alle singole fattispecie già soggette al COSAP o al CIMP, sono state applicate variazioni alle tariffe standard tali da ricondurre il nuovo piano tariffario 2021 del Comune alle misure a cui si erano attestate le tariffe applicate alle fattispecie di occupazioni e

esposizioni pubblicitarie già vigenti fino al 31/12/2020. In tal modo l'introduzione del nuovo Canone unico tende a risultare sostanzialmente "neutra" dal lato del cittadino/utente.

Per quanto riguarda le occupazioni permanenti relative agli impianti di telefonia mobile, seppure relative alla fornitura di servizi di pubblica utilità, poiché non realizzate "con cavi e condutture" non trova applicazione il comma 831. Per tali occupazioni è pertanto confermata la specifica categoria già prevista dal previgente Regolamento sul COSAP e ciò per le motivazioni e considerazioni al tempo espresse dalla Direzione Patrimonio del Comune di Pisa, che qui si intendono interamente richiamate e fatte proprie.

Poiché la disciplina del nuovo canone esclude dal campo applicativo alcune fattispecie imponibili in regime di COSAP e di CIMP e, in particolare:

- le occupazioni di strade private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- due tipologie di pubblicità: il volantinaggio e la pubblicità fonica;

si registra una diminuzione di gettito; nel primo caso, il canone dovuto, fino al 31/12/2020, dai titolari di concessioni rilasciate per l'occupazione di passi carrabili autorizzati su strade private ad uso pubblico ammonta ad un totale di 34.377,84 euro, e, nel secondo caso, il gettito derivante dalle due forme pubblicitarie non più previste dal Canone unico nel 2020 hanno portato un introito di 2.664,20 euro.

Inoltre, il comma 831 fissa la tariffa dovuta per le occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, fissandone l'importo, per i comuni oltre 20.000 abitanti, a 1,00 euro ad utenza, da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; l'applicazione di detta tariffa, che è maggiore rispetto a quella applicata in regime di COSAP fino al 31/12/2020 (0,85 euro), porterà un aumento di gettito pari a circa 13.300 euro.

Preso atto di quanto sopra, ad invarianza di tutte le altre tariffe, l'applicazione della norma che disciplina il nuovo Canone unico porterebbe ad una riduzione di gettito, rispetto ai due vecchi regimi, pari a 23.750 euro; poiché, in applicazione del comma 817, si deve garantire un gettito pari a quello conseguito dai due distinti canoni applicati fino al 31/12/2020, è risultato necessario in lieve incremento tariffario, pari al 3%, limitato alla sola fattispecie delle esposizioni pubblicitarie; l'incremento per la tariffa temporanea si risolve di fatto in un mero arrotondamento al centesimo di euro.

Inoltre, in vigore del CIMP, il Regolamento comunale, all'art. 22 comma 2, stabiliva una tariffa mensile che corrispondeva ad un decimo della tariffa annuale. Il Canone unico prevede, invece, la sola possibilità di applicare alle fattispecie di esposizioni temporanee, così come definite dal comma 827 –

esposizioni pubblicitarie che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare – una tariffa giornaliera al mq.

3. Tariffe del Canone patrimoniale per gli spazi destinati a mercati

Anche in materia di Canone unico mercatale, la legge, al comma 841, per la fattispecie annuale, e al comma 842, per la fattispecie giornaliera, stabilisce tariffe di base. Anche in questo caso, mediante opportune variazioni delle tariffe di base previste dalla legge, le tariffe del nuovo canone sono state ricondotte alle tariffe già dovute nel contesto normativo previgente (ossia fino al 31/12/2020).

Il comma 843 specifica che la tariffa giornaliera è frazionabile in ore fino ad un massimo di 9 in relazione all'effettivo orario dell'occupazione; per tali tariffe i comuni possono prevedere riduzioni, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25%.

L'ultima parte dello stesso comma 843 stabilisce inoltre che, "per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale", è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Altra novità riguarda il prelievo della tassa rifiuti giornaliera (TARIG) applicata alle occupazioni per commercio su aree pubbliche e riscossa unitamente al COSAP e che invece con il nuovo regime viene assorbita dal nuovo Canone unico mercatale, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di commercio su aree pubbliche, come disciplinato dal comma 838. Detta entrata (TARIG) corrisponde ad un gettito pari a circa 29.800 euro all'anno.

Pertanto, anche in questo caso, avendo come obiettivi l'invarianza di gettito COSAP+TARIG e l'invarianza del carico economico sui singoli occupanti, nella determinazione della tariffa giornaliera, dovendosi applicare quanto meno la riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'ultima parte del comma 843 ("per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale"), sono state rimodulate le tariffe partendo dalla tariffa base giornaliera che il comma 842 stabilisce in 1,20 euro per i comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti.

Poiché alla stessa fattispecie prevista per l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 843, può essere applicata la tariffa giornaliera frazionata per ore, fino a un massimo di 9, è stata definita la nuova tariffa da applicare alle occupazioni per il commercio di aree pubbliche che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, prevedendo nel nuovo regolamento che alle stesse si applica la tariffa oraria (calcolata con un minimo di 8 ore) e individuando la tariffa che, partendo da quella base

stabilita dalla norma (quindi 1,20 aumentabile fino a 1,50 euro), riconduce allo stesso importo già corrisposto in precedenza dagli ambulanti titolari di concessione dei mercati settimanali.

Sempre con l'obiettivo di garantire lo stesso gettito del 2020 e di non variare il carico economico sui singoli occupanti, è stato necessario suddividere la tariffa applicata alle occupazioni per commercio su aree pubbliche in due distinte fattispecie, ovvero quella da applicare alle occupazioni per commercio di "beni durevoli" e per commercio di "generi alimentari" dal momento che il prelievo fiscale applicato fino al 31/12/2020 in materia di TARIG si differenzia sensibilmente tra l'uno e l'altro. Infatti, poiché nel caso di vendita di generi alimentari la tariffa TARI giornaliera è molto più alta di quella applicata ai banchi di mercato di beni durevoli, applicare una tariffa media rispetto alle due tariffe TARIG previgenti per recuperare il medesimo gettito, avrebbe portato inevitabilmente ad aumentare il prelievo fiscale nei confronti degli ambulanti di beni durevoli.

Per garantire un invariato prelievo, rispetto al 2020, anche alle occupazioni per commercio su aree pubbliche di durata superiore a 9 ore, alle quali va applicata la tariffa giornaliera aumentata, è introdotta una specifica agevolazione nel regolamento del nuovo canone unico, in sostituzione di quella prevista dall'art. 30 comma 2, del Regolamento COSAP per il commercio su aree pubbliche di durata inferiore a 12 ore giornaliere, che neutralizza la variazione della tariffa.

4. Il gettito complessivo

Per assicurare l'invarianza del gettito complessivo, atteso che alla luce di quanto sopra risultano alcune minori entrate legate a specifiche fattispecie e fermo restando l'obiettivo di evitare manovre che impattino economicamente sugli utenti, la potenziale perdita di gettito legata ai casi sopra descritti, peraltro di importo contenuto, è compensata, come sopra meglio specificato, mediante il solo incremento del 3% delle tariffe da applicare alla diffusione di messaggi pubblicitari della tipologia permanente mentre per la fattispecie temporanea è sufficiente il mero arrotondamento tecnico delle relative tariffe.

5. Soppressione dell'obbligo delle pubbliche affissioni

Altra novità introdotta dalla Legge di bilancio 2020, al comma 836, è la soppressione dell'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni, a decorrere dal 1 dicembre 2021.

Fino a detta data, al servizio delle pubbliche affissioni verranno applicate le tariffe già vigenti per il 2020, confermate per l'anno 2021.

Dal 1 dicembre 2021, salvo differimento per norma primaria, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di effettuare affissioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali potrà essere sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali; i comuni dovranno garantire l'affissione da parte degli interessati dei soli manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Gli impianti delle pubbliche affissioni che non saranno destinati a tale scopo, dal 1 dicembre 2021 o dal diverso termine di applicazione del comma 836, saranno convertiti ad impianti pubblicitari, ai quali saranno quindi applicate le tariffe del nuovo Canone patrimoniale previste nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari.

Sulla base di quanto sopra e nel rispetto della disciplina recata dalla Legge 160/2019, in allegato alla presente si trasmettono:

- le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (distintamente per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie);
- le tariffe del Canone mercatale;

ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Comunale nell'ambito della manovra di bilancio per l'anno 2021. Con successiva nota si provvede alla trasmissione del collegato schema di Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione delle aree mercatali, i cui contenuti e disciplina attuativa integrano le tariffe elaborate.

Il Direttore Operativo

Annalisa Dolinich (*)

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).